

C O M U N E D I P I A N O D I S O R R E N T O



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E
LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	4
Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
Articolo 4 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE	5
Articolo 5 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	6
Articolo 6 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI	6
Articolo 7 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA	7
Articolo 8 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI	8
Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELRTTONICHE (RAEE)	9
Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	9
Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI	9
Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	10
Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	10
Articolo 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	11
Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	12
Articolo 16 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI	12
Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	12
Articolo 18 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	12
Articolo 19 - CESTINI PORTARIFIUTI	13
Articolo 20 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO	13
Articolo 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.....	13
Articolo 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	14
Articolo 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	15
Articolo 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	15

Articolo 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	15
Articolo 26 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.....	16
Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	16
Articolo 28 - CADITOIE STRADALI e POZZI NERI.....	16
Articolo 29 - DISCIPLINA DELLE ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA.....	16
Articolo 30 - CAROGNE DI ANIMALI.....	16
Articolo 31 - CONDUZIONE DI ANIMALI.....	18
Articolo 32 - CANTIERI EDILI.....	18
Articolo 33 - RIFIUTI INERTI.....	18
Articolo 34 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.....	19
Articolo 35 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 36 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'.....	19
Articolo 37 - SANZIONI.....	19
Articolo 38 - DISPOSIZIONE FINALE.....	19
ALLEGATO 1.....	21
ALLEGATO 2.....	22
SANZIONI.....	23

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
3. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
4. Il presente regolamento tiene in considerazione l'adesione di questo Ente alla Campagna Europea "Energia sostenibile per l'Europa", la sottoscrizione del "Patto dei Sindaci" (*Covenant of Majors*) per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale, l'adesione al progetto "Rifiuti Zero" per la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati al minimo e tutte quelle iniziative .

Articolo 2 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servi in oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo dei rifiuti;
2. Il Comune Promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativi dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all'all.1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D della quarta parte del D.Lgs 152/2006. I rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell'all. 2) del presente regolamento.

Articolo 4 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune, attraverso l'ENTE GESTORE, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

3. L'ENTE GESTORE, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata con il Comune, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- effettuare il lavaggio delle aree pubbliche

- attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
 - realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune oppure, secondo quanto prevede la convenzione dall'ENTE GESTORE
5. Il Comune e l'ENTE GESTORE nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, senza corrispettivo e riconoscendo le sole spese documentate, e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti urbani assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, può essere riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.
7. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa/tassa.

Articolo 5 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio (disciplinare dei servizi) tra il Comune e l'ENTE GESTORE.
2. L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:
- modalità e orari di conferimento;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - bonifiche di eventuali siti inquinati;
 - sanzioni per il mancato rispetto dell'ordinanza.

Articolo 6 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all'all. 1) mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere, che devono essere depositati nei cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica oppure con modalità individuate da ordinanza sindacale.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
- a) i rifiuti urbani ingombranti;
 - b) i rifiuti pericolosi

- c) i rifiuti speciali non assimilati;
 - d) i rifiuti allo stato liquido;
 - e) rifiuti polverulenti
 - f) i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).
4. I sacchi a perdere devono:
- a) possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
 - b) essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, all'interno delle aree individuate da ordinanza sindacale come punti di raccolta;
 - c) essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
5. I contenitori rigidi posti in area privata devono
- a) essere acquistati in conformità alle direttive dell'ENTE GESTORE, oppure essere forniti in comodato d'uso dallo stesso ENTE;
 - b) essere esposti su luogo pubblico o comunque su luogo da concordare con l'ENTE GESTORE e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
 - c) essere puliti a cura dell'utente.
6. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
- a) essere posizionati a cura dell'ENTE GESTORE in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
7. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati e conferiti secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.
9. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
10. E' assolutamente vietato incendiare i rifiuti.

Articolo 7 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA

1. L'ENTE GESTORE provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:
- a) L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica, che deve essere concordata con gli uffici comunali competenti. Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
 - b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

- c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
 - d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali, e di almeno 15 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico, chiese.
 - e) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi dell'ENTE GESTORE gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
 3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
 4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.
 5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dall'ENTE GESTORE in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 8 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti (materassi, mobili, ecc.) ed i pneumatici scartati dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire:
 - a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso il Centro di Raccolta;
 - b) mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con l'ENTE GESTORE, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dall'ENTE GESTORE.
4. Si fa obbligo alle attività che danno luogo a pneumatici come scarto della propria attività, di smaltire i pneumatici secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
5. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.
6. Gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite lo stesso ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.

Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti all'ENTE GESTORE, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 8 comma 2:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computers e relativi accessori;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

2. I rivenditori devono attenersi a quanto previsto dal D.Lgs 151/05 e s.m.i. In particolare provvederanno in proprio allo smaltimento dei beni durevoli mediante conferimento al centro di raccolta. L'ENTE GESTORE dovrà fornire adeguata pubblicità alle modalità operative previste dalla normativa.

3. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dell'utente per smaltire particolari tipi di beni durevoli.

Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi elencati nell'allegato 2 del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta o negli esercizi commerciali che abbiano ricevuto dall'ENTE GESTORE idonei contenitori per la raccolta.

2. I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) della parte quarta del D.lgs. n. 152/06 e all'art. 5 della legge regionale n. 21/93 e provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ENTE GESTORE ovvero dovranno ricorrere ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.

3. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente punto 1.

4. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

5. I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

6. Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico, anche attraverso le attività dell'ENTE GESTORE, al fine di promuovere una efficace politica di riduzione della produzione dei rifiuti

Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti nei seguenti modi:

- a) mediante conferimento negli appositi contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
- b) con le modalità da concordare con ENTE GESTORE, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;
- c) l'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte di ditte del settore per smaltire grosse quantità di rifiuti urbani vegetali.

Articolo 12.a - COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso al compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Comune controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Articolo 12.b - Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente è tenuto:
 - a. recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico ed utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere;

- b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza;
 - c. a non conferire al circuito di ritiro /raccolta rifiuti (porta a porta, ecc) scarti di cucina,vegetali e sfalci verdi,ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta.
3. Gli utenti convenzionati sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e del servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali. In alternativa, il gestore del servizio può prevedere un servizio di raccolta della frazione organica con frequenze minori rispetto alle standard.
 4. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di Raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
 5. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e della gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

Articolo 12.c - Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche;
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti sono rifiuti urbani e dovranno essere conferiti e smaltiti, da parte dell'ENTE GESTORE secondo la normativa vigente, in appositi impianti di termodistruzione.

Articolo 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

4. L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire gli obblighi di legge in accordo con l'ENTE GESTORE, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.

5. L'ENTE GESTORE può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

6. Nella modulazione della tariffa potranno essere previste agevolazioni sia per i cittadini (singoli e nuclei familiari) che effettuano la raccolta differenziata della frazione umida e delle altre frazioni, sia per gli enti e le imprese che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani o presso il Centro di Raccolta;
- b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; l'ENTE GESTORE potrà provvedere, in tal caso, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani e, in quanto tali, non compresi nell'all. 1) del presente regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 16 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'ENTE GESTORE presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 18 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, devono essere pesati.

2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e l'ENTE GESTORE.

Articolo 19 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'ENTE GESTORE o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvede, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 20 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. All'interno degli edifici pubblici insistenti sul territorio comunale, è fatto obbligo l'adozione di ogni accorgimento e/o provvedimento al fine di una perfetta raccolta differenziata. I Responsabili di struttura sono responsabili del controllo, vigilanza e dell'attuazione di quanto attiene alla raccolta differenziata e della riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato.

3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di:

- mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche;
- conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

5. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea. Va tassativamente evitato che la vegetazione (anche spontanea) proveniente dai fondi rustici mal curati, arrechi danno e/o causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (caditoie), evitando altresì che la vegetazione sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione o che la medesima vegetazione costituisca impedimento al libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali;

6. E' fatto divieto assoluto di abbandonare e depositare il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei fondi rustici (erbe, sterpaglie, ecc.) lungo le strade. Tali rifiuti potranno essere smaltiti mediante accordi con SOGGETTO GESTORE.

7. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

8. Qualora i proprietari, i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.

9. nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

10. resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Articolo 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con l'ENTE GESTORE

2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento - Disciplina del Commercio Ambulante - in vigore

3. Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.

4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare l'ENTE GESTORE, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

5. In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con l'ENTE GESTORE, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Articolo 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani o vengono determinate da apposita ordinanza sindacale, per quanto riguarda la frazione di raccolta differenziata

6. All'orario di chiusura l'area dovrà essere perfettamente pulita

Articolo 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia, all'ENTE GESTORE previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare all'ENTE GESTORE, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio

dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con l'ENTE GESTORE.

2. gli organizzatori di cui al punto 1. sono tenuti altresì a presentare apposito piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Tale piano dovrà prioritariamente prevedere la riduzione di rifiuti e l'utilizzo di materiali di consumo biodegradabili (forchette, piatti, bicchieri, ecc.). Il Funzionario comunale competente per attività di Settore, è addetto al controllo.
3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ENTE GESTORE in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 26 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salvo quanto previsto in specifiche ordinanze comunali.

Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ENTE GESTORE, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 28 - CADITOIE STRADALI e POZZI NERI

1. L'ENTE GESTORE provvede a mantenere sgombri le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili;
3. Tutti gli utenti sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura;
4. Gli utenti che per normativa o regolamenti di settore sono autorizzati a non allacciarsi alla pubblica fognatura e quindi sono autorizzati a mantenere pozzi neri devono autodenunciarsi mediante trasmissione al Comune e secondo le modalità di cui al successivo art. 29.

Articolo 29 - DISCIPLINA DELLE ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

1. Le presenti norme si applicano per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate siti in zone non asservite dalla "pubblica fognatura"

2. E' fatto divieto ai sensi dell'art. 103 e 104 del D.lgs. qualsiasi scarico di qualsiasi natura diretto o indiretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nonché lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
3. Ai sensi del D.lgs. 152/2006, nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a Norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno, spazi disponibili per la realizzazione degli stessi, è consentito lo smaltimento dei rifiuti liquidi costituiti dalle acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D.lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento a mezzo di trasportatore abilitato e iscritto all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi) e trasferendo il liquame nelle apposite discariche autorizzate
4. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna è soggetto a "denuncia" presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune - Settore Ambiente ed Ecologia -
5. Al fine di acquisire "idonea garanzia", l'Ufficio può richiedere al "soggetto produttore" o "ditta interessata" o "proprietario/utente" o "utilizzatore", idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche della vasca a tenuta; perizia asseverata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e/o smaltitore; iscrizione all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).
6. Il "soggetto produttore" o "ditta interessata" o "proprietario/utente" o "utilizzatore" è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni e quant'altro per norma necessita in materia di smaltimento dello specifico rifiuto di cui trattasi.
7. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti. La violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge.
8. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in un'unica vasca a tenuta essi nominano tra di loro un responsabile per tutti gli adempimenti previste dalle norme vigenti
9. E' vietata l'adozione di pozzi neri del tipo "assorbenti" e/o "non a tenuta stagna" per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati.
10. Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n°3267/1923.
11. E' obbligatorio l'allaccio alla fognatura pubblica se questa trovasi nel raggio di mt. 200,00.
12. I pozzi esistenti e/o ancora in esercizio vanno denunciati entro e non oltre 60gg. dall'approvazione, pubblicazione e divulgazione del presente regolamento.
13. I pozzi esistenti e/o ancora in esercizio che non rispondono ai requisiti di cui ai comma 3, 4 e seguenti vanno adeguati o sostituiti entro e non oltre 120gg dalla approvazione, pubblicazione e divulgazione del presente regolamento mediante l'avvio e l'adozione di tutte le procedure in materia urbanistica, paesaggistica e, sanitaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta stagna. Va altresì rispettata ogni altra norma vincolistica sul territorio in materia di stabilità del suolo.
14. Gli scarichi costituite da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze nocive che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali.

15. Per tutto quanto non contemplato nelle summenzionate disposizioni si rimanda alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Articolo 30 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 31 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.
4. Sarà cura dell'ENTE GESTORE installare nella città appositi distributori di attrezzature idonee alla rimozione delle deiezioni, ovvero fornire attrezzature idonee come previsto del disciplinare dei servizi.

Articolo 32 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolte in idonei contenitori.
3. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 33 - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani ovvero in sacchi neri destinati alla raccolta della frazione indifferenziato.
2. Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria - tipo A oppure presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ENTE GESTORE.
3. Piccole quantità di rifiuti inerti possono essere conferite al Centro di Raccolta Comunale, con modalità prevista e dall'apposito regolamento

**Articolo 34 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA
MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE
SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI**

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ENTE GESTORE le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

**Articolo 35 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI
PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE**

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

**Articolo 36 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E
PER ALTRE FINALITA'**

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune o l'ENTE GESTORE provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 37 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e successive modificazioni, riportate nell'allegato 2.
2. Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Il Sindaco determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

4. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 34 e 35, dagli agenti accertatori individuati dall'ENTE GESTORE e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.

5. Le violazioni previste agli artt. 34 e 35 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 38 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non contemplato nelle summenzionate disposizioni si rimanda alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

ALLEGATO 1

Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI	descrizione
15 01	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u>	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Cartone selettivo
15 01 02	Imballaggi in plastica	Bottiglie e contenitori in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno	Cassette di legno
15 01 04	Imballaggi metallici	Barattoli e contenitori in metallo
15 01 06	Imballaggi in materiale misti	Plastica - vetro - acciaio - alluminio
15 01 07	Imballaggi in vetro	Bottiglie e contenitori in vetro
20 01	<u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)</u>	
20 01 01	Carta e cartone	Carta e cartone
20 01 02	Vetro	Vetro monomateriale
20 01 05	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)	Metallo (piccole dimensioni ex lattine)
20 01 07	Legno	Materiale in legno
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Scarti di cibo e cucina
20 01 11	Prodotti tessili (abiti usati)	Prodotti tessili
20 01 25	Oli vegetali esausti	Olio da cucina
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (eccetto TV e Monitor)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle da cui alla voce 200121, 200135, 200123
20 01 38	Legno	Legno diverso da quello da cui alla voce 200137
20 01 39	plastica	Materali in plastica
20 01 40	Metallo	metallo
20 02	<u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</u>	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Sfalci di potature
20 03	<u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u>	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Ingombranti composti da materiale misto

ALLEGATO 2

Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	Descrizione
16 02 16	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli alle voci 160215
20 01 21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Lampade al neon
20 01 23	TV e monitor	TV e monitor
20 01 32	Medicinali	Farmaci scaduti
20 01 33	batterie e pile	Batterie esaurite e pile esauste
20 01 35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti parti pericolose	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle da cui alla voce 200121, 200123 contenenti componenti pericolosi

SANZIONI

Art. 4	Violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione di norme regolamentari salvo diversa precisazione previste dai punti da 5 a 35	€ 225,00
Art. 5	1) Obbligo per i produttori di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore. 2) Obbligo di conferire i rifiuti nei sacchi a perdere o cassonetti. 3) Divieto di conferire nei contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati rifiuti diversi.	€ 55,00
Art. 7	Divieto di abbandono sui marciapiedi e sulle strade dei rifiuti ingombranti e pneumatici. Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti ingombranti ed i pneumatici secondo le modalità previste dall'art. 7 o stabilite con ordinanza sindacale o provvedimento dell'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 8	Divieto di abbandono di beni durevoli sulla pubblica via o sui marciapiedi.	€ 225,00
Art. 9	Divieto di abbandono dei rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori dalle strutture predisposte dall'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 11	Obbligo di conferire i rifiuti organici umidi con le modalità indicate da apposita ordinanza sindacale. Nelle more della predisposizione dell'ordinanza sindacale con le modalità previste dal Regolamento.	€ 55,00
Art. 12	Divieto di abbandono dei rifiuti provenienti da potatura, sfalcio di giardini privati e parchi pubblici fuori dai contenitori appositamente predisposti dall'Ente Gestore.	€ 55,00
Art. 14	Divieto di smaltire i materiali oggetto della raccolta differenziata nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.	€ 55,00
Art. 15	Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall'Ente Gestore.	€ 55,00
Art. 19	Divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare i cestini portarifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura.	€ 225,00
Art. 20	Divieto di imbrattare il suolo pubblico.	€ 55,00 se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. e € 225,00 se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.
Art. 21	Obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo.	Oblazione € 55,00 se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. e € 225,00 se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.
Art. 22	Obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di	€ 225,00

	<p>vendita nonché raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti. Obbligo dei commercianti di conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente ripiegato.</p>	
Art. 23	<p>Violazione dell'obbligo, per chi occupa suolo pubblico, di lasciare detto suolo pulito. I rifiuti provenienti da detta pulizia devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi.</p>	€ 225,00
Art. 26	<p>Divieto di volantinaggio.</p>	€ 225,00
Art. 27	<p>Obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci e per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico.</p>	€ 55,00
Art. 30	<p>Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.</p>	€ 225,00
Art. 31	<p>Obbligo per i proprietari di cantieri provvedere alla pulizia delle aree circostanti in presenza di materiali rilasciati dai veicoli in transito.</p>	€ 225,00
Art. 32	<p>Obbligo di smaltire i rifiuti inerti in discarica di II categoria o nei punti di raccolta predisposti dall'Ente Gestore.</p>	€ 225,00
Art. 34	<p>Divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche.</p>	€ 225,00
Art. 35	<p>Obbligo di mantenere e pulire manufatti ornamentali</p>	€ 225,00